

<p><i>spazio riservato all'Ufficio</i></p>
--

PRIMA COSTITUZIONE DI CAUZIONE
 mediante
POLIZZA FIDEIUSSORIA o FIDEIUSSIONE BANCARIA
 A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ED ONERI DERIVANTI
 DALL'AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALLA COLTIVAZIONE DI CAVA
 ai sensi della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44

A) Cava	
codice regionale	
denominazione	
materiale estratto	
comune (provincia)	()

B) Autorizzazione alla coltivazione di cava	
Deliberazione della Giunta Regionale n.	in data

C) Provvedimento regionale di intestazione dell'autorizzazione alla coltivazione	
D.G.R. o D.D.R. (<i>barrare la voce non esatta</i>) n.	in data

D) Provvedimento regionale che stabilisce il deposito cauzionale	
D.G.R. o D.D.R. (<i>barrare la voce non esatta</i>) n.	in data
deposito cauzionale imposto €	

E) IMPORTO GARANTITO (deposito cauzionale imposto, adeguato al costo della vita)	
importo garantito €	
decorrenza garanzia	scadenza garanzia

F) Contraente/Ditta Obbligata			
denominazione/ragione sociale			
sede legale	Via	num. civ.	
	C.A.P.	Città	Prov.
codice fiscale:		partita IVA:	

G) Ente Garantito/ Regione del Veneto	
denominazione - sede: Regione del Veneto, Giunta Regionale - 30100 Venezia	
codice fiscale: 80007580279	partita IVA: 02392630279

H) Ente Garante - Impresa di Assicurazione		
denominazione/ragione sociale:		
Aut. D.M. Industria/Prov. ISVAP	Gazzetta Ufficiale	Iscrizione Registro Imprese
sede legale	Via	num. civ.
	C.A.P.	Città
codice fiscale:		partita IVA:
Agenzia (Ramo Cauzioni)		
Polizza fideiussoria	num.	in data

H) Ente Garante - Istituto di credito		
denominazione/ragione sociale:		
Autorizzazione Banca d'Italia	Bollettino Ufficiale	Iscrizione Registro Imprese
sede legale	Via	num. civ.
	C.A.P.	Città
codice fiscale:		partita IVA:
Agenzia		
Fideiussione bancaria	num.	in data

premesse che

- P.1)** l'Ente Garantito/Regione del Veneto ha autorizzato, a norma della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 la coltivazione della cava identificata nel prospetto A), adottando il provvedimento indicato nel prospetto B);
- P.2)** l'autorizzazione alla coltivazione della cava identificata nel prospetto A) è intestata a favore del Contraente/Ditta Obbligata per effetto del provvedimento indicato nel prospetto C);

- P.3)** ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 il Contraente/Ditta Obbligata deve costituire a favore dell'Ente Garantito/Regione del Veneto un deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione alla coltivazione di cava, compresi la ricomposizione ambientale e il versamento all'Amministrazione Comunale del contributo sul materiale estratto, come previsto dall'art. 20 della stessa legge. Il provvedimento che impone la costituzione del deposito cauzionale oggetto del presente contratto e ne definisce l'importo è indicato nel prospetto D);
- P.4)** a cura del titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava, l'importo del deposito cauzionale di cui al prospetto D) è adeguato ogni due anni alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, così come previsto all'art. 18 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44. L'onere dell'adeguamento decorre a partire dal mese di adozione del provvedimento di cui al prospetto D). L'importo garantito di cui al prospetto E) corrisponde a quello del deposito cauzionale imposto, di cui al prospetto D), solo nel caso in cui il presente contratto viene stipulato nello stesso mese del provvedimento di cui al prospetto D). Per contratti stipulati successivamente, l'importo garantito di cui al prospetto E) deve essere adeguato alla variazione del costo della vita nel frattempo intervenuta;
- P.5)** l'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento del deposito cauzionale al costo della vita è quello fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente;
- P.6)** allo scadere del contratto e salvo il suo adeguamento intermedio, sorge l'obbligo per il Contraente/Ditta Obbligata di costituire un nuovo deposito cauzionale. L'importo del nuovo deposito dovrà essere comprensivo della cauzione inizialmente fissata con il provvedimento regionale di cui al prospetto D) e di tutti gli adeguamenti nel frattempo intervenuti. L'importo del deposito cauzionale oggetto della presente garanzia e relativo alla cava identificata nel prospetto A) è indicato nel prospetto E);
- P.7)** il deposito cauzionale può essere validamente costituito, oltretché in numerario o in titoli, mediante polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria, rispettivamente rilasciate da un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni o da un istituto di credito. In caso di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, per la corretta e regolare costituzione di detto deposito dovrà essere utilizzato esclusivamente il presente modello unico di contratto, valido per qualunque ditta e per qualsiasi tipo di cava;
- P.8)** fermi restando gli adempimenti previsti dall'autorizzazione regionale e dalle vigenti leggi in materia, il Contraente/Ditta Obbligata è tenuto a comunicare all'Ente Garante ed all'Ente Garantito/Regione del Veneto, entro 30 giorni dal suo verificarsi, l'eventuale variazione di denominazione e/o di ragione sociale e/o di sede e/o di codice fiscale e/o di partita IVA intervenuta nel corso del rapporto, oltretché l'eventuale cessazione anticipata dell'attività;
- P.9)** i rapporti tra il Contraente/Ditta Obbligata e l'Ente Garante sono oggetto di contrattazione separata rispetto ai contenuti del presente documento e non possono incidere in alcun modo sulla validità ed efficacia della garanzia prestata;

tutto ciò premesso

L'ENTE GARANTE SI COSTITUISCE FIDEIUSSORE DEL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA A FAVORE DELL'ENTE GARANTITO/REGIONE DEL VENETO, IN ORDINE AL DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CAVA IDENTIFICATA AL PROSPETTO A) E STABILITO CON IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL PROSPETTO D), FINO ALLA CONCORRENZA DELL'IMPORTO DELLA GARANZIA DI CUI AL PROSPETTO E).

IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA ACCETTA IL PRESENTE CONTRATTO PER SE', PER I PROPRI SUCCESSORI ED AVENTI CAUSA A QUALSIASI TITOLO, A FAVORE DELL'ENTE GARANTITO/REGIONE DEL VENETO, STIPULATO A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI

DALL'AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE DI CAVA INDICATA AL PROSPETTO B), COSI' COME EVENTUALMENTE MODIFICATA ED INTEGRATA, NONCHE' DALLA LEGGE REGIONALE N. 44/1982.

**CONDIZIONI GENERALI DEL RAPPORTO
TRA
ENTE GARANTE ED ENTE GARANTITO/REGIONE DEL VENETO**

Art. 1 - Oggetto della garanzia.

La presente garanzia tutela l'Ente Garantito/Regione del Veneto dalle eventuali inadempienze commesse dal Contraente/Ditta Obbligata, nei confronti degli obblighi ad essa derivanti dall'autorizzazione alla coltivazione della cava identificata nel prospetto A), nei limiti dell'importo di cui al prospetto E).

Per autorizzazione alla coltivazione di cava si intende il provvedimento regionale specificato nel prospetto B), con tutte le eventuali successive modifiche ed integrazioni (provvedimenti di ampliamento, stralcio, estinzione parziale, varianti di ricomposizione ambientale, varianti spazio-temporali, proroghe, etc., etc.), anche se non menzionate nel presente contratto.

L'obbligo di ricomposizione ambientale grava fin dall'inizio sul titolare dell'autorizzazione, a prescindere dallo stato di avanzamento dell'attività estrattiva ed inerisce alla stessa in misura corrispondente allo stato di avanzamento medesimo. Ne discende che la garanzia di cui al presente articolo comprende la ricomposizione ambientale relativa allo stato di avanzamento lavori comunque raggiunto dall'attività estrattiva e riscontrabile nel sito durante il periodo di validità della garanzia stessa.

La presente garanzia in particolare contempla, tra l'altro, l'onere posto a carico del Contraente/Ditta Obbligata di versare al Comune territorialmente competente un contributo proporzionale al quantitativo di materiale estratto durante il periodo di validità del presente contratto, in base alle apposite tariffe stabilite dalla Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 44/1982.

Art. 2 - Durata del contratto; validità e delimitazione della garanzia.

Il presente contratto ha durata pari a quattro anni. La garanzia resta comunque valida per i successivi sei mesi, al fine di consentire all'Ente Garantito/Regione del Veneto ed al Contraente/Ditta Obbligata di provvedere ai rispettivi obblighi previsti dalla legge.

Le inadempienze alle quali si riferisce il presente contratto sono solo ed esclusivamente quelle eventualmente commesse dal Contraente/Ditta Obbligata nel periodo di validità della garanzia (quattro anni + sei mesi). Tali inadempienze devono essere accertate dagli Enti preposti e comunicate all'Ente Garante ed al Contraente/Ditta Obbligata prima della scadenza della validità della garanzia (quattro anni + sei mesi), con le modalità di cui al successivo Art. 4.

Per le inadempienze comunicate entro i termini previsti, l'Ente Garantito/Regione del Veneto beneficia di ulteriori 24 mesi dopo la scadenza di validità della garanzia, unicamente per quantificare e richiedere all'Ente Garante le somme dovute. Trascorso quest'ultimo periodo di tempo, la garanzia cessa automaticamente perdendo ogni efficacia e qualsiasi ulteriore richiesta diviene inammissibile.

La garanzia perde, altresì, ogni efficacia nel caso in cui l'Ente Garantito/Regione del Veneto la restituisca anticipatamente rispetto alla durata della sua validità.

La garanzia mantiene, invece, efficacia a prescindere da qualunque fatto di qualsiasi natura interessi nel contempo il Contraente/Ditta Obbligata.

Art. 3 - Rinnovo del deposito cauzionale.

Allo scadere della durata del contratto (quattro anni) ed entro i successivi sessanta giorni, sorge l'obbligo per il Contraente/Ditta Obbligata di depositare presso gli Uffici regionali preposti un nuovo contratto di garanzia, di importo adeguato al costo della vita e con i propri dati eventualmente aggiornati.

In caso di mancato deposito del nuovo contratto di garanzia e trascorsi inutilmente i successivi trenta giorni, scatta automaticamente la sospensione dei lavori di coltivazione. Gli Enti preposti effettuano una verifica sullo stato di avanzamento lavori e sulla contribuzione relativa al materiale estratto. La mancata od incompleta ricomposizione ambientale configura inadempimento agli obblighi tutelati dal presente contratto e come tale deve essere comunicata al Contraente/Ditta Obbligata ed all'Ente Garante, al pari dei contributi eventualmente non corrisposti, per l'avvio del procedimento di escussione.

Il fatto puro e semplice della mancata effettuazione del nuovo deposito cauzionale o la mancata presentazione della nuova garanzia aggiornata alla scadenza biennale, non costituisce motivo di escussione della presente garanzia da parte dell'Ente Garantito/Regione del Veneto.

Art. 4 - Denuncia e Pagamento del risarcimento.

Qualora si siano verificati fatti previsti dalla legge regionale 7 settembre 1982 n. 44 o dall'autorizzazione regionale alla coltivazione di cava, per effetto dei quali l'Ente Garantito/Regione del Veneto abbia diritto di avvalersi di tutto il deposito cauzionale o di parte di esso, l'Ente Garantito/Regione del Veneto, trasmette apposita comunicazione al Contraente/Ditta Obbligata ed all'Ente Garantito.

La comunicazione di accertato inadempimento deve pervenire al Contraente/Ditta Obbligata ed all'Ente Garante entro la scadenza di validità della garanzia (quattro anni + sei mesi), ai fini dell'apertura del procedimento di escussione. Per la quantificazione delle somme dovute l'Ente Garantito/Regione del Veneto beneficia di ulteriori ventiquattro mesi oltre la scadenza di validità della garanzia.

Stabilito l'ammontare della somma da escutere dal deposito cauzionale, l'Ente Garantito/Regione del Veneto invita il Contraente/Ditta Obbligata a versargli la somma dovuta entro il termine di 20 giorni. Tale invito è trasmesso per conoscenza all'Ente Garante. Il Contraente/Ditta Obbligata notifica immediatamente all'Ente Garantito/Regione del Veneto l'avvenuto pagamento a mezzo telegramma.

In caso di mancato pagamento da parte del Contraente/Ditta Obbligata, l'Ente Garantito/Regione del Veneto inoltra apposita denuncia all'Ente Garante, trasmessa per conoscenza al Contraente/Ditta Obbligata, con la richiesta di versare la somma dovuta entro il termine perentorio di 20 giorni.

L'Ente Garante provvederà a versare entro il predetto termine perentorio di 20 giorni quanto richiesto dall'Ente Garantito/Regione del Veneto, senza il consenso del Contraente/Ditta Obbligata e rinunciando al beneficio della preventiva escussione previsto dall'art. 1944 del codice civile.

Ai fini del presente contratto, il mancato recapito al Contraente/Ditta Obbligata dell'invito al pagamento della somma dovuta equivale al mancato pagamento dell'importo richiesto, esclusivamente se il mancato recapito è imputabile al Contraente/Ditta Obbligata stesso.

Art. 5 - Surrogazione.

L'Ente Garante è surrogato ai sensi dell'art. 1949 del codice civile, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito/Regione del Veneto in tutti i diritti, ragioni o azioni verso il Contraente/Ditta Obbligata, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, nonché verso gli obbligati solidali.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni.

Tutti gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni relativi alla presente garanzia devono essere effettuati, salvo esplicita diversa indicazione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 7 - Esemplari del documento.

Il presente contratto è compilato e sottoscritto in tre copie originali ad un solo effetto.

Il Contraente/Ditta Obbligata è tenuto a presentare tutte e tre le copie originali all'Ente Garantito/Regione del Veneto, il quale provvederà a restituire al Contraente/Ditta Obbligata e all'Ente Garante le copie originali loro destinate, debitamente sottoscritte per accettazione da parte del personale regionale all'uopo incaricato.

L'Ente Garantito/Regione del Veneto trattiene agli atti d'ufficio la copia originale ad esso destinata, restituendola materialmente al Contraente/Ditta Obbligata solo nel caso di non fruizione della garanzia.

Art. 8 - Foro competente.

Per qualsiasi controversia tra il Contraente/Ditta Obbligata e l'Ente Garantito/Regione del Veneto, oppure tra l'Ente Garante e l'Ente Garantito/Regione del Veneto, il Foro competente è solo ed esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Ente Garantito/Regione del Veneto, ossia il Foro di Venezia.

Per qualsiasi controversia tra il Contraente/Ditta Obbligata e l'Ente Garante, il Foro competente è quello dove ha sede la l'Agenzia dell'Ente Garante che ha emesso il contratto.

Art. 9 - Disposizione finale.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e i regolamenti vigenti in materia.

data _____

Il Contraente Ditta Obbligata	L'Ente Garante	L'Ente Garantito Regione del Veneto

Geologia, cave e miglioramenti fondiari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4084 del 22 Dicembre 2004

Attività estrattiva di cava; depositi cauzionali. Provvedimenti. (L.R. 7 settembre 1982, n. 44).

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- 1) di richiamare tutto quanto esplicitato nelle premesse, a costituire parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare ed adottare lo schema di contratto di garanzia allegato alla presente deliberazione (Allegato A), utilizzabile per le polizze fideiussorie o per le fideiussioni bancarie, da utilizzare in via esclusiva per la costituzione dei depositi cauzionali di attività estrattive di cava ex L.R. n. 44/1982, con le seguenti precisazioni:
 - 2.a) il Contraente/Ditta Obbligata è la ditta titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava (in breve: ditta titolare di cava o titolare di cava);
 - 2.b) l'Ente Garante è l'Istituto Bancario di Credito, oppure l'Impresa di Assicurazione debitamente autorizzata nel "Ramo Cauzioni";
 - 2.c) l'Ente Garantito è la Regione del Veneto;
- 3) di stabilire che la durata del contratto di garanzia prestato dal titolare di cava è pari a due anni. La validità della garanzia si estende ai successivi sei mesi, per consentire alle ditte titolari di cava ed alla Regione Veneto, nonché alle Amministrazioni Provinciali e Comunali competenti per territorio, di provvedere ai rispettivi adempimenti;
- 4) di precisare che alla scadenza di ciascun biennio sorge l'obbligo per le ditte titolari di cava di far pervenire entro i successivi sessanta giorni la nuova garanzia alla Regione Veneto. Per l'esattezza, la prestazione della garanzia deve pervenire - entro sessanta giorni dalla scadenza della precedente - alla Regione Veneto, Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua, Servizio Affari Generali e Giuridici;
- 5) di stabilire la seguente procedura esecutiva, da applicare in caso di mancata presentazione della nuova garanzia:
 - 5.a) la mancata presentazione della nuova cauzione - entro 60 giorni dalla scadenza della precedente - consente alla Direzione regionale Geologia e Ciclo dell'Acqua di adottare, entro i successivi trenta giorni, tutte le necessarie iniziative d'ufficio, onde accertare in via definitiva l'effettivo mancato adempimento;
 - 5.b) la mancata presentazione della nuova cauzione - entro 90 giorni dalla scadenza della precedente - comporta l'immediata ed automatica sospensione dei lavori di coltivazione di cava. La presentazione di un contratto di garanzia affetto da vizio insanabile si considera al pari della mancata presentazione;
 - 5.c) la Direzione regionale Geologia e Ciclo dell'Acqua comunica immediatamente alle Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate l'accertata inottemperanza;
 - 5.d) le Amministrazioni Provinciali e Comunali dispongono le necessarie verifiche tecniche (stato di avanzamento dei lavori) e contabili (contributi sul materiale estratto versati), trasmettendo senza ritardi il relativo verbale alla Direzione regionale Geologia e Ciclo dell'Acqua;
 - 5.e) in caso di mancata corresponsione di contributi sul materiale escavato e/o di assente o incompleta ricomposizione ambientale della cava, la Regione Veneto invia apposita comunicazione all'Ente Garante prima della scadenza di validità del contratto di garanzia, ai fini della sua attivazione;
 - 5.f) entro i due anni successivi alla scadenza di validità della garanzia, la Regione Veneto comunica all'Ente Garante la somma da escutere dalla cauzione, a fronte di obblighi non assolti;
 - 5.g) la mancata presentazione della garanzia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della precedente facoltizza la Regione Veneto a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla coltivazione di cava;

6) di disporre che per l'adeguamento biennale al costo della vita dei depositi cauzionali si utilizza l'indice nazionale ISTAT denominato FOI (Famiglie di Operai e Impiegati) - senza tabacchi, pubblicato mensilmente a cura dell'Istituto Centrale di Statistica e consultabile, tra l'altro, sull'apposito sito in rete telematica, via Internet. Si precisa altresì che l'onere, a carico del titolare di cava, dell'adeguamento al costo della vita del deposito cauzionale decorre dal mese di adozione del provvedimento amministrativo con il quale è stato definito l'importo del deposito stesso;

7) di richiamare l'attenzione delle Amministrazioni Comunali sulla necessità di accertare tempestivamente, a prescindere dalla presentazione di un nuovo contratto di garanzia, eventuali contributi sul materiale estratto non corrisposti e da prelevare dal deposito cauzionale, dovuti dai titolari di cava ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 44/1982. L'eventuale inadempimento è ascrivibile unicamente al periodo in cui si verifica e pertanto il prelevamento dal deposito cauzionale può essere effettuato solo rivalendosi sullo specifico contratto di garanzia relativo al periodo medesimo. L'onere della ricomposizione ambientale grava invece sempre e comunque sul titolare di cava, a prescindere dallo stato di avanzamento dei lavori, e pertanto la garanzia nei confronti di tale obbligo si trasferisce intatta da un contratto di garanzia al successivo, fino all'estinzione della cava;

8) di stabilire per tutte le autorizzazioni di cava quanto segue:

8.a) in nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore alle seguenti limiti minimi, per la tipologia di cava corrispondente:

- Euro 100.000,00 per le cave di ghiaia e sabbia, di calcare per cemento;
- Euro 30.000,00 per le cave di argilla;
- Euro 50.000,00 per le cave di tutti gli altri materiali non compresi nei due casi precedenti;
- Euro 20.000,00 solo per le cave interamente in sotterraneo, a prescindere dal materiale estratto;

8.b) gli atti relativi alle polizze fideiussorie ed alle fideiussioni bancarie attualmente costituite devono essere interamente sostituite con i nuovi contratti, secondo i criteri, le direttive, le esclusioni e le riserve definiti con il presente provvedimento;

8.c) di incaricare la Direzione regionale Geologia e Ciclo dell'Acqua di dare attuazione alla presente deliberazione in osservanza alle vigenti disposizioni in materia, provvedendo in particolare alla comunicazione di avvio del procedimento, nonché eventualmente alla raccolta delle osservazioni, all'esame di quest'ultime ed alla conseguente predisposizione delle opportune modifiche e/o integrazioni;

8.d) di incaricare altresì la Direzione regionale Geologia e Ciclo dell'Acqua di dare attuazione alla presente deliberazione predisponendo quanto necessario ed identificando a breve termine la scadenza più idonea per effettuare - in unica soluzione - la sostituzione di tutti i contratti attuali con il nuovo modello. La Direzione suddetta trasmetterà agli interessati una copia del nuovo contratto, precompilata con i dati relativi al Contraente/Ditta Obbligata, alla cava ed agli importi delle cauzioni (adeguati ed eventualmente elevati al limite minimo di soglia). In sede di prima applicazione, la Direzione preciserà, valutando le esigenze contingenti, il termine più appropriato per la restituzione dei nuovi contratti;

8.e) i nuovi contratti devono essere restituiti, debitamente compilati e sottoscritti, nel numero di copie previsto ed eventualmente aggiornati nei dati non esatti, alla Regione del Veneto, Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua, Servizio Affari Generali e Giuridici nel termine all'uopo indicato. La mancata restituzione si considera al pari della mancata presentazione del nuovo contratto di garanzia; in tal caso si applica la stessa procedura prevista al precedente punto 5);

8.f) di disporre che i titolari di cava sono tenuti ad uniformarsi ai criteri ed alle disposizioni del presente provvedimento, che costituiscono prescrizioni integrative a tutti i provvedimenti di autorizzazione alla coltivazione di cave vigenti, con particolare riferimento alla facoltà riservata alla Regione Veneto di dichiarare la decadenza dell'autorizzazione;

9) che in sede di prima applicazione del presente provvedimento e per sei mesi dalla data della sua adozione, il nuovo sistema dei depositi cauzionali riguarderà unicamente le nuove autorizzazioni;

10) che in sede di prima applicazione del presente provvedimento, la durata del contratto di garanzia è stabilito pari a quattro anni, con adeguamento intermedio biennale e fermo restando tutto il resto. Ai fini dell'adeguamento, la decorrenza del biennio coincide con la data di stipula del contratto di garanzia;

11) di escludere dal campo di applicazione del presente provvedimento le polizze fideiussorie e le fideiussioni bancarie già costituite per l'intera durata della coltivazione. Tale esclusione cessa su istanza dell'interessato, nonché a seguito di un provvedimento amministrativo che ne ridetermini l'importo della cauzione oppure ne imponga la ricostituzione. Restano altresì escluse le attività estrattive i cui termini di coltivazione risultano già scaduti e quelle in scadenza entro il

- 31.12.2006, salvo apposita istanza dell'interessato;
- 12) di richiedere alle Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate di presentare alla Direzione regionale Geologia e Ciclo dell'Acqua - trascorso il primo anno dall'applicazione del presente provvedimento - una relazione sulle eventuali problematiche emerse, al fine di promuovere eventuali miglioramenti procedurali. Alle associazioni di categoria è riservata la facoltà di presentare documenti di contenuto analogo;
- 13) di prendere atto dei curricula (Allegato B, C e D) dei consulenti indicati in premessa e dei rispettivi profili professionali in relazione alle prestazioni richieste e di affidare ai medesimi gli incarichi sopradescritti;
- 14) di approvare lo schema di convenzione (Allegato E) per l'affidamento degli incarichi di consulenza di cui al presente provvedimento;
- 15) di demandare al Dirigente della Direzione regionale Geologia e Ciclo dell'Acqua la stipula delle convenzioni con i consulenti incaricati con il presente provvedimento, nonché l'adozione dei necessari provvedimenti per la liquidazione dei rispettivi compensi, previa verifica di regolare esecuzione e fornitura;
- 16) di impegnare la somma di Euro 85.364,00 (ottantacinquemilatrecentosessanta-quattro/00) sul capitolo di spesa n. 007010 (Upb U0029) - "Spese per studi, ricerche, indagini e consulenze" - del bilancio regionale 2004, per far fronte ai compensi relativi agli incarichi di consulenza affidati con il presente provvedimento;
- 17) di trasmettere la presente deliberazione all'A.N.I.A. ed all'A.B.I., per le necessarie forme di pubblicità presso i rispettivi associati;

ALLEGATO (omissis)

Torna indietro

Depositi cauzionali

Con delibera della Giunta regionale n. 4084 del 22.12.2004 "Attività estrattiva di cava; depositi cauzionali. Provvedimenti. (L.R. 7 settembre 1982, n. 44)" è stato approvato, tra l'altro, lo schema di **contratto di garanzia**, allegato alla presente, da utilizzare **in via esclusiva** per la costituzione dei depositi cauzionali di attività estrattive di cava ex artt. 15, 18, 20, 25 della L.R. n. 44/1982. Si ricorda che in sede di prima applicazione del nuovo contratto (allegato), in ogni caso la sua durata è stabilita in quattro anni.

Si ritiene utile, pertanto, fornire alcune indicazioni, relative alle procedure esecutive ed ai contenuti delle nuove polizze fideiussorie, che possano semplificare e rendere più agevole l'adattamento alle innovazioni introdotte, ricordando che il testo integrale della suddetta delibera potrà essere consultato da tutte le parti interessate nel BUR n. 11 della Regione del Veneto del 01 febbraio 2005.

1. Livello minimo per gli importi delle cauzioni.

In nessun caso l'importo della cauzione potrà essere inferiore ai seguenti **limiti minimi**, per tipologia di cava, come di seguito riportati:

- Euro 100.000,00 per le cave di ghiaia e sabbia, di calcare per cemento;
- Euro 30.000,00 per le cave di argilla;
- Euro 50.000,00 per le cave di tutti gli altri materiali non compresi nei due casi precedenti;
- Euro 20.000,00 solo per le cave interamente in sotterraneo, a prescindere dal materiale estratto.

Pertanto l'importo del deposito cauzionale di cava assumerà di norma il valore di volta in volta stabilito nel procedimento amministrativo che lo definisce, non potendo comunque risultare inferiore al limite stabilito per la tipologia corrispondente.

Per quanto concerne le **autorizzazioni vigenti**, tutti i depositi cauzionali di importo inferiore al limite stabilito per la corrispondente tipologia di cava **dovranno essere automaticamente elevati al limite stesso**.

E' opportuno precisare, per evitare malintesi, che l'imposizione di limiti minimi di soglia per i depositi cauzionali non determina alcuna variazione alle cauzioni già stabilite con importo superiore ai limiti stessi.

2. Documentazione.

Al ritiro dell'autorizzazione deve essere presentata apposita documentazione attestante l'avvenuto deposito cauzionale. Nel caso di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria il relativo contratto deve essere presentato utilizzando esclusivamente il modello unico allegato al presente provvedimento, debitamente compilato e sottoscritto, in numero di tre copie (una per l'Ente Garantito/Regione del Veneto, una per il Contraente/Ditta Obbligata, una per l'Ente Garante). La restituzione delle due copie, rispettivamente per il Contraente/Ditta Obbligata e per l'Ente Garante, controfirmate per accettazione dal Dirigente regionale incaricato, attesta la regolare costituzione della garanzia. Eventuali irregolarità non sanabili facoltizzano la Regione Veneto ad adottare l'ordinanza di sospensione dei lavori di cava, fino alla presentazione del titolo valido.

La data del provvedimento autorizzativo di cava costituisce il termine di riferimento per il calcolo dell'importo della cauzione (es. se il provvedimento autorizzativo è del marzo 2004 ed il contratto di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria viene stipulato in ottobre 2004, l'importo stabilito nell'autorizzazione deve essere adeguato calcolando l'incremento del costo della vita intervenuto nel periodo marzo 2004 - ottobre 2004). L'importo della cauzione è pari a quello stabilito nel provvedimento autorizzativo solo nel caso in cui la stipula del contratto di garanzia venga effettuata entro il mese successivo a quello del provvedimento stesso.

La data di stipula della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria costituisce il termine dal quale decorre il biennio di durata del contratto stesso.

Nel caso di provvedimenti che impongono la costituzione di un nuovo deposito cauzionale (ampliamenti, estinzioni parziali, variazioni di intestazione, proroghe, varianti di ricomposizione ambientale, etc.), si procede in maniera del tutto analoga al caso del rilascio di nuove autorizzazioni.

3. Durata della garanzia.

La durata del contratto di garanzia è pari a due anni.

La validità del contratto si estende per ulteriori sei mesi oltre la sua scadenza biennale, per dare modo al Contraente/Ditta Obbligata ed all'Ente Garantito/Regione Veneto di provvedere ai rispettivi obblighi di legge. Dopo la scadenza del contratto (due anni), entro i successivi sessanta giorni la Ditta Obbligata deve presentare alla Regione Veneto il nuovo contratto di garanzia, adeguato nell'importo ed eventualmente aggiornato nei dati (ragione sociale, sede, etc.).

Negli ulteriori trenta giorni è riservata alla Regione Veneto la facoltà di espletare ogni verifica ritenuta necessaria in proposito.

In caso di **mancata presentazione** del nuovo contratto o in caso di presentazione di un nuovo contratto affetto da vizio non sanabile, trascorsi novanta giorni dalla scadenza del contratto precedente scatta

immediatamente ed automaticamente la sospensione dei lavori di coltivazione.

Prima della scadenza di validità della garanzia (due anni + sei mesi), gli Enti preposti alla vigilanza devono provvedere alle verifiche tecnica e contabile:

- con la verifica tecnica si accerta lo stato di avanzamento dei lavori, constatando se il sito abbisogna di interventi ai fini della sua ricomposizione ambientale;
- con la verifica contabile il Comune accerta eventuali contributi sul materiale estratto non corrisposti dalla Ditta Obbligata.

Il verbale delle verifiche tecnica e contabile viene subito trasmesso all'Ente Garantito, in modo da non precludere la facoltà di attivare la procedura di apertura del sinistro prima della scadenza di validità del contratto (due anni + sei mesi). All'Ente Garantito restano altri due anni, dopo la scadenza di validità del contratto, per richiedere all'Ente Garante il pagamento delle somme dovute dalla Ditta Obbligata. Oltre tale termine la richiesta di pagamento non è più ammessa.

Le procedure connesse ai contratti di garanzia biennali sono schematicamente riassunte nelle tabelle seguenti. Il subentro del nuovo contratto dipende naturalmente dalla sua stipula e dal suo deposito in Regione, potendosi verificare significative variazioni rispetto alla tempistica indicata (es. nuovo contratto depositato entro brevissimo termine dalla scadenza del precedente, ovvero nuovo contratto presentato in forte ritardo, successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza di sospensione lavori).

Caso di adempimento (tempi massimi concessi)

▶▶ sviluppo temporale del contratto di garanzia ▶▶			
due anni (*)	giorni		il nuovo contratto subentra al precedente
	sessanta	trenta	
durata del contratto	la Ditta Obbligata presenta il nuovo contratto di garanzia	la Regione espleta le necessarie verifiche	
regime ordinario di coltivazione		regime ordinario di coltivazione	
validità della garanzia		validità della garanzia	

(*) quattro anni in sede di prima applicazione del provvedimento e per nuove cave

Caso di mancato adempimento o di vizio non sanabile (tempi massimi concessi)

▶▶ sviluppo temporale del contratto di garanzia ▶▶					
due anni (*)	sei mesi				due anni
	giorni				
	sessanta	trenta			
durata del contratto	il nuovo contratto di garanzia non perviene all'ufficio preposto o risulta affetto da vizio insanabile	la Regione espleta le necessarie verifiche	la Provincia ed il Comune effettuano le verifiche tecnica e contabile	la Regione apre la procedura di sinistro	la Regione quantifica gli importi dei lavori da effettuare e dei contributi da versare
regime ordinario di coltivazione			ordinanza di sospensione (immediata ed automatica)		
validità della garanzia				riserva di tempo per la quantificazione della somma da escutere	

(*) quattro anni in sede di prima applicazione del provvedimento e per nuove cave

E' importante sottolineare che, ove necessario, la garanzia deve essere attivata durante il suo periodo di validità, ossia entro i sei mesi successivi alla scadenza biennale del contratto. Trascorso questo termine senza che l'Ente Garantito abbia comunicato all'Ente Garante di volersi avvalere della garanzia per accertate inadempienze della Ditta Obbligata, la garanzia stessa cessa automaticamente senza necessità di svincolo da parte dell'Ente Garantito e non può essere più invocata.

Con l'apertura del sinistro in tempo utile, ossia entro i sei mesi successivi alla scadenza biennale del contratto, l'Ente Garantito beneficia di ulteriori due anni per quantificare con esattezza la somma dovuta dalla Ditta Obbligata per le inadempienze commesse.

Trascorsi questi ulteriori due anni senza porre in escussione la somma dovuta, la garanzia cessa definitivamente.

In sede di prima applicazione del nuovo sistema dei depositi cauzionali e limitatamente alle nuove cave, la durata del contratto è pari a **quattro** anni, con un adeguamento intermedio a due anni. Resta ferma l'estensione della durata della validità del contratto pari a sei mesi e i successivi due anni concessi all'Ente Garantito per formalizzare la richiesta di escussione.

Il nuovo sistema dei depositi cauzionali riguarderà, per i primi sei mesi di applicazione del presente provvedimento, unicamente le nuove cave. Successivamente verrà esteso anche alle attività estrattive già esistenti.

In caso di mancata restituzione del nuovo contratto nel termine indicato, si applica la stessa procedura prevista per le condizioni a regime: verifiche d'ufficio, sospensione automatica ed immediata dei lavori, verifiche tecnica e contabile, apertura del sinistro, eventuale declaratoria di decadenza.

4. Decadenza dell'autorizzazione di cava.

In tutte le autorizzazioni in corso deve conseguentemente intendersi inserita la previsione che la mancata prestazione della garanzia nel termine stabilito facoltizza la Regione Veneto a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge regionale n. 44/1982.

5. Inadempienze ammesse all'escussione.

La garanzia concerne l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione alla coltivazione di cava e previsti dalla legge regionale n. 44/1982, compresi la ricomposizione ambientale e il versamento all'Amministrazione Comunale del contributo previsto dall'art. 20 della legge medesima sul materiale escavato. L'onere della ricomposizione ambientale grava sulla ditta titolare di cava in qualsiasi momento, a prescindere dallo stato di avanzamento dei lavori. In caso di mancata presentazione di un nuovo contratto di garanzia, la ricomposizione ambientale del sito è un onere **comunque** imputabile alla Ditta Obbligata, a valere sul contratto di garanzia in corso di validità.

6. Adeguamento della garanzia al costo della vita.

Per il calcolo dell'adeguamento si utilizza l'indice Nazionale ISTAT denominato "FOI" (Famiglie di Operai ed Impiegati) - senza tabacchi, pubblicato mensilmente dall'Istituto Centrale di Statistica e consultabile anche per via telematica sull'apposito sito Internet. In ogni caso, la base di partenza per il calcolo dell'adeguamento è costituita dal mese di adozione del provvedimento amministrativo con il quale è stato imposta la costituzione del deposito cauzionale, a prescindere dalla data di stipula e dalla decorrenza dei contratti di garanzia.

7. Disciplinare unico.

Il modello unico allegato costituisce pertanto lo schema di disciplinare che tutte le ditte titolari di cava sono tenute ad utilizzare ai fini della costituzione del deposito cauzionale stabilito ai sensi della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.

Tutti i contratti relativi alle garanzie attualmente costituite **dovranno pertanto essere sostituiti** con un contratto conforme allo schema di modello unico fornito in allegato al presente provvedimento.

8. Caratteristiche dell'ente garante.

In caso di polizze fideiussorie, l'Ente Garante deve essere autorizzato all'esercizio nel "Ramo Cauzioni" ed abilitato a prestare garanzia nei confronti dello Stato ed Enti pubblici a norma della legge 10.06.1982, n. 348 - Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, pubblicata nella G.U. 14.06.82, n. 161.

9. Esclusioni.

Il presente provvedimento non riguarda i depositi cauzionali in numerario o in titoli.

Sono escluse dal nuovo sistema dei depositi cauzionali tutte le polizze fideiussorie e le fideiussioni bancarie già costituite e che coprono l'intera durata della coltivazione, nell'eventualità che gli Enti Garanti siano impossibilitati ad effettuare le necessarie compensazioni tra contratti vigenti e nuovi contratti, lasciando gravare sulle Ditte interessate l'onere di una intera ricostituzione della garanzia.

Tale esclusione cessa in ogni caso su istanza dell'interessato, nonché a seguito di un provvedimento amministrativo che ne ridetermini l'importo oppure ne imponga la ricostituzione.

Restano altresì escluse le attività estrattive i cui termini di coltivazione risultano già scaduti e quelle in scadenza entro il 31.12.2006, salvo apposita istanza dell'interessato.

Scarica il file PDF "Contratto unico"

Per eventuali informazioni:

Servizio Affari Generali e Giuridici

Il Dirigente: Dott. Vito Fittipaldi – tel.: 041 – 279.2532

Ufficio Affari Generali e Giuridici

Il Responsabile: Ing. Marcello Saralli – tel.: 041 – 279.2526